



N. di Prot.....

REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE POTENZA

Deliberazione
del Direttore Generale
A.P.T.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Data 28/01/2020

Atto N. 19

OGGETTO

Noleggio arredi e tecnologie
per allestimento stand
Basilicata BIT 2020
Milano - Cap. 340-452
€ 59.494,95

CAP.....

Stanziamiento £.....

Aumento per storni
Vedi Delib. N..... £.....

TOTALE £.....

Diminuizi. Per storni
Vedi delib. N. £.....

RIMANENZA £.....

Ammontare degli impegni
Deliberari ad oggi £.....

RIMANENZA £.....

Importo dell'impegno di cui
Alla presente delibera £.....

DISPONIBILITA' al.....£.....

IL RESPONSABILE P.O.
Contabilità-Sicurezza-Economato

Rag. Antonio Cuccaro



L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio, negli Uffici dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, via del Gallitello 89, il Dott. Antonio Nicoletti, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art. 10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agencia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata, con decorrenza 01.07.2008;

Visti i DPGR n. 281 del 22/11/2019 e n. 285 del 30/11/2019, con cui il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agencia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Visto il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 32 del 13/02/2019, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 337 del 07/06/2019 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 10 del 04/07/2019, di cui al BUR n. 23 del 05/07/2019;

Richiamata la deliberazione n. 170 dell'08/10/2019 avente per oggetto "Assestamento e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021", trasmessa alla Giunta Regionale per la prevista approvazione in data 09/10/2019, prot. n. 6186 e approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 766 del 30/10/2019 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 67 del 03/12/2019;

Visto l'art. 1, comma 5, lett. f) della L. 7.06.2000 n. 150, il quale prevede che le attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a: *"promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale"*;

Visto l'art. 11 della L.R. 4.06.2008 n. 7, il quale dispone che: *"L'Agencia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle"*

risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico sostenibile”;

Visto il Piano delle Attività 2019/2020 dell'APT, trasmesso alla Regione Basilicata con nota n. 1345 del 21/02/2019 che, tra le attività finalizzate alla promozione della Basilicata turistica, prevede la partecipazione alle principali borse, fiere ed eventi in Italia e all'estero;

Considerato che fra le borse e fiere presenti nel suddetto Piano è prevista anche la partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano, c/o Fieramilanocity, dal 9 all'11 febbraio 2020;

Vista la deliberazione del D.G. n. 210 del 30/12/2019 con la quale è stato disposto di partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2020 che si terrà a Milano dall'09 al 11 febbraio 2020 c/o Fieramilanocity, acquisendo dalla Fiera Milano Spa, la disponibilità di un'area espositiva di mq. 120, aperta su 4 lati per poter espletare n. 15 agende per gli incontri prefissati allo stand tra Seller lucani e Buyer Internazionali Leisure;

Richiamata la delibera sopra citata, con la quale è stato altresì affidato, sulla base del principio di rotazione dell'affidamento degli incarichi a professionisti regolarmente iscritti presso l'albo fornitori telematico dell'APT, all'Arch. Lia Teresa Zanda il servizio di progettazione dell'allestimento scenografico e della direzione lavori dell'area espositiva della Regione Basilicata alla BIT 2020;

Ravvisata la necessità di procedere all'allestimento e alla fornitura di prodotti tecnologici audio video dell'area espositiva Basilicata alla BIT 2020, sulla base delle indicazioni fornite negli elaborati progettuali acquisiti dall'Arch. Lia Teresa Zanda;

Dato atto che, al fine di acquisire il servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con nota di richiesta preventivo prot. n. 75 del 07/01/2020, tramite piattaforma telematica, sono state invitate a presentare offerta n. 7 ditte, regolarmente iscritte all'albo telematico dei fornitori dell'APT;

Visto il verbale di procedura telematica prot. APT n. 196 del 14/01/2020 dal quale si evince che dalla valutazione delle offerte pervenute, la Ditta che ha presentato la miglior offerta è la Alma Allestimenti Mastromonaco Srl, che prevede un costo pari ad € 32.500,00 iva esclusa;

Considerato che, a seguito di assegnazione – da parte della segreteria organizzativa della BIT – di una nuova posizione all'interno del Padiglione Italia, valutata - da questa APT - migliorativa e maggiormente funzionale agli scopi di promozione territoriale, si è ritenuto opportuno prevedere – all'interno dell'allestimento – una parete su misura in legno lamellare 3 x 3,5 mt, eliminando la fornitura dei manichini;

Vista la nota prot. n. 402 del 22/01/2020 con la quale la ditta Alma Allestimenti Mastromonaco Srl, a seguito di richiesta APT, ha trasmesso il preventivo aggiuntivo relativo alla fornitura di una parete su misura in legno lamellare, decurtato dei costi relativi alla fornitura dei manichini, per una spesa complessiva pari ad € 1.350,00 iva esclusa;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata alla BIT 2020, alla Ditta Alma Allestimenti Mastro Monaco Srl, con sede ad Ascoli Piceno, per un costo complessivo di € 33.850,00 iva esclusa (trentatremilaottococinquanta/00), secondo lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Dato atto inoltre che, questa APT ritiene opportuno dotarsi di prodotti tecnologici (PC, Oculus, e n. 3 visori), da utilizzare quali strumenti comunicativi efficaci e coerenti con l'immagine che Matera ha proposto durante l'anno da Capitale Europea della Cultura, proponendo così al visitatore della fiera una esperienza di tipo *immersivo*;

Atteso che i prodotti tecnologici di cui trattasi saranno utilizzati non solo durante la BIT 2020, ma anche nelle diverse occasioni di comunicazione e di promozione della Basilicata previste nel periodo 2020/2021, anche in virtù della versatilità degli strumenti potendo, nel tempo, variare i contenuti da mostrare ai fruitori;

Atteso pertanto che, al fine di provvedere all'approvvigionamento della fornitura di prodotti tecnologici (PC, Oculus, e n. 3 visori), con nota di richiesta preventivo prot. n. 188 del 13/01/2020, tramite piattaforma telematica, sono state invitate a presentare offerta n. 10 ditte, regolarmente iscritte all'albo telematico dei fornitori dell'APT;

Visto il verbale di procedura telematica prot. n. 401 del 22/01/2020 dal quale si evince che, dalla valutazione delle offerte pervenute, la Ditta che ha presentato la miglior offerta è la Ditta Sancilio di Sancilio Francesco con sede a Molfetta, che prevede un costo pari ad € 4.171,00 iva esclusa;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di fornitura di prodotti tecnologici (PC, oculus, e n. 3 visori) da utilizzare a partire dalla BIT e in tutte le fiere successive, alla ditta Sancilio di Sancilio Francesco per un costo complessivo di € 5.088,62 (cinquemilaottantotto/62) iva inclusa, secondo lo schema di lettera contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Dato atto inoltre che, al fine di provvedere all'approvvigionamento della fornitura di prodotti tecnologici audio video dell'area espositiva della Regione Basilicata alla BIT 2020, con nota di richiesta preventivo prot. n. 159 del 10/01/2020, tramite piattaforma telematica sono state invitate a presentare offerta n. 5 ditte, regolarmente iscritte all'albo telematico dei fornitori dell'APT;

Visto il verbale di procedura telematica prot. n. 219 del 14/01/2020 dal quale si evince che, dalla valutazione delle offerte pervenute, la Ditta che ha presentato la miglior offerta è la Sound Planet Music di Pisticci, che prevede un costo pari ad € 7.148,00 iva esclusa;

Ritenuto necessario estendere il servizio di assistenza tecnica, anche per la gestione e l'utilizzo tecnologico del Oculus per tutta la durata della fiera quale primo momento di utilizzo dello stesso, alla ditta vincitrice della dotazione tecnologica audio e video Sound Planet Music;

Visto il preventivo di spesa aggiuntivo trasmesso con nota prot. n. 548 del 28/01/2020 che prevede una spesa di € 600,00 oltre iva per l'estensione del servizio di cui sopra;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di assistenza tecnica dal 09/02 all'11/02 e di noleggio dei prodotti tecnologici audio video (videowall e conference service) dell'area espositiva della Regione Basilicata alla BIT 2020 alla ditta Sound Planet Music di Pisticci, per un costo

complessivo di € 9.452,56 (novemilaquattrocentocinquantadue/56) iva compresa, secondo lo schema di lettera di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Considerata la necessità di noleggiare da Fiera Milano Spa, soggetto organizzatore esclusivo della BIT, tutte le strutture necessarie per effettuare l'appendimento della scritta Basilicata così come prevista da progetto (noleggio in opera degli appendimenti, del paranco e della sua messa in sicurezza, del traliccio americana per appendimento, la relazione di calcolo statico e idoneità statica, ecc) nonché di altri servizi che saranno quotati in base alle esigenze (energia elettrica, assicurazione, ecc);

Visto il preventivo trasmesso con nota prot. 567 del 28/01/2020 da Fiera Milano Spa che prevede una spesa pari ad € 2.177,68 oltre iva per il noleggio in opera degli appendimenti (n. 4), del paranco e della sua messa in sicurezza, del traliccio americana per appendimento e per la relazione di calcolo statico e idoneità statica;

Stimati in € 1.000,00 gli eventuali costi relativi ai servizi aggiuntivi (energia elettrica, assicurazione ecc.);

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di cui sopra a Fiera Milano Spa, soggetto organizzatore esclusivo della BIT, per un costo complessivo di € 3.656,77 (tremilaseicentocinquantasei/77) iva inclusa;

Considerato che all'interno dello stand avranno luogo le contrattazioni tra i buyers e i sellers e che 15 operatori dell'offerta turistica lucana (sellers) avranno a disposizione un'agenda appuntamenti con gli operatori della domanda nazionale ed estera (buyers);

Dato atto che per selezionare i 15 sellers lucani (strutture ricettive ed agenzie di viaggio incoming) che avranno a disposizione lo spazio personalizzato all'interno dello stand Basilicata e le relative agende per la contrattazione con i buyers, l'APT ha ritenuto di trasmettere una circolare informativa a tutti gli interessati specificando che sarebbero stati selezionati i primi 15 operatori a manifestare ufficialmente l'adesione versando la quota di compartecipazione pari ad € 400,00;

Dato atto che le adesioni pervenute risultano essere 15: Terraferma srl, Martulli Srl, Dierresseti Service Srl, Elle Viaggi, Gestin Matera Srl, Magna Grecia Srl, Matera Diffusa, Consorzio turistico Maratea, Tourlink by Datacontact Srl, Hotel degli Ulivi, San Barbato Resort spa & golf, Hotel Ecoresort dei Siriti- Societa' la Siritide Srl, Borgo San Gaetano- Hotel Giardino Giamperduto, Easy Dream tour operator, CAM- Consorzio Albergatori Matera;

Constatato che occorre impegnare, per la partecipazione della Basilicata alla fiera BIT 2020 di Milano, una spesa complessiva di:

- € 53.494,95 sul capitolo 340 del bilancio corrente così di seguito suddivisi:
 - € 35.297,00 servizio di noleggio allestimenti dell'area espositiva BIT (mq 120)
 - € 9.452,56 per la fornitura di prodotti tecnologici audio video e assistenza tecnica (n. 3 gg)
 - € 5.088,62 per l'acquisto delle tecnologie immersive (PC, Oculus e n. 3 visori)
 - € 3.656,77 per il noleggio di tutte le strutture necessarie per l'appendimento della scritta Basilicata nello stand e di altri servizi aggiuntivi (energia elettrica, assicurazione, ecc.);
- € 6.000,00 sul cap 452 del bilancio corrente (contabilità speciali) per l'acquisto degli arredi necessari per l'espletamento dell'incontro tra domanda e offerta (quota a carico operatori turistici);

Dato atto che per la realizzazione delle predette attività deve essere rispettata la normativa di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le dichiarazioni di certificazione rese ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Regolamento Amministrativo - Contabile dell'APT;

Visto il vigente Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi;

Visto gli schemi di contratto e lettere contratto allegati alla presente deliberazione;

Accertata la disponibilità finanziaria dei capitoli 452 Uscite e 172 Entrate del bilancio di previsione e del capitolo 340 del bilancio corrente;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni;


DELIBERA

- 1) che le premesse sono parte del deliberato;
- 2) di affidare:
 - a) il servizio di allestimento scenografico dell'area espositiva Basilicata BIT 2020 (09-11 febbraio 2020) alla ditta Alma Allestimenti Mastromonaco Srl di Ascoli Piceno, al costo complessivo di € 41.297,00 iva compresa;
 - b) il servizio di fornitura di prodotti tecnologici (PC, oculus, e n. 3 visori) da utilizzare a partire dalla BIT e in tutte le fiere successive, alla ditta Sancilio di Sancilio Francesco, al costo complessivo di € 5.088,62 iva compresa;
 - c) il servizio di noleggio dei prodotti tecnologici audio video (videowall, conference service e assistenza tecnica) dell'area espositiva della Regione Basilicata alla BIT 2020 alla ditta Sound Planet Music di Pisticci, al costo complessivo di € 9.452,56 iva inclusa;
 - d) il servizio di noleggio di tutte le strutture necessarie per l'appendimento della scritta Basilicata sullo stand alla Ditta Fiera Milano Spa e di tutti gli altri servizi aggiuntivi (energia elettrica, assicurazione, ecc.), al costo complessivo di € 3.656,77 iva inclusa;
- 3) di incassare a valere sul cap 172 le quote di partecipazione previste a carico dei 15 operatori che intendono accedere all'agenda appuntamenti, per un totale complessivo di € 6.000,00;
- 4) di impegnare la somma di € 6.000,00 sul cap 452 e la somma di €53.494,95 sul capitolo 340 del bilancio corrente;
- 5) di approvare gli allegati schemi di contratto e lettere contratto, da sottoscrivere con le Ditte di cui al punto 2, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- 6) di autorizzare la P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore delle Ditte aggiudicatarie, dietro presentazione di regolari fatture, entro il limite massimo del presente impegno, previa verifica della regolarità contributiva delle società stesse e della sottoscrizione dei relativi atti di liquidazione;
- 7) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Bruni.

Copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio e trasmessa alle P.O. Servizio Marketing e P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato per quanto di propria competenza.

IL RESPONSABILE P.O.
P.O. Marketing nazionale ed internazionale
Dr.ssa Stefania Bruni



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Nicoletti



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
P.O. Marketing nazionale ed internazionale
Dr.ssa Stefania Bruni



Spett.le

Ditta Sancilio di Sancilio Francesco

P.zza M. di Savoia, 26

70056 Molfetta (BA)

OGGETTO: Schema di lettera contratto per l'acquisto di prodotti tecnologici (PC, oculus e visori).

PREMESSO CHE

1. L'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata ha ravvisato la necessità di procedere all'acquisto di prodotti tecnologici (PC, Oculus e visori) da utilizzare durante la Bit 2020, in programma dal 9 all'11 febbraio 2020, e durante le altre fiere programmate per il 2020;
2. al fine di acquisire tali servizi, con nota di richiesta preventivo prot. n. 188 del 13/01/2020, sono state invitate a presentare offerta n. 10 ditte regolarmente iscritte all'albo fornitori telematico dell'APT Basilicata;
3. come da verbale prot. APT n. 401/2020, il miglior preventivo presentato è quello della ditta Sancilio di Sancilio Francesco di Molfetta che, per la fornitura dei suddetti servizi, prevede una spesa complessiva di € 4.171,00 iva esclusa;
4. sono state acquisite l'offerta economica, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 136/2010 per "tracciabilità dei flussi finanziari", la dichiarazione di certificazione resa ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

con la presente lettera-contratto, l'APT, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc.80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a Bari il 22 febbraio 1974, C.F. NCLNTN74B22A662Q, domiciliato per l'incarico presso gli Uffici di Potenza dell'APT, alla via del Gallitello, 89,

AFFIDA

alla ditta Sancilio di Sancilio Francesco, di seguito denominata per brevità anche semplicemente "fornitore", P. Iva n. 03211130723, con sede legale in Molfetta (BA), P.zza M. di Savoia, 26, rappresentata per la stipula del presente atto dal sig. Sancilio Francesco, C.F., nato a, il, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, la fornitura di prodotti tecnologici (PC, oculus e visori), giusta delibera del D.G. n del ;

1. Il servizio ha ad oggetto il noleggio dei prodotti tecnologici audio-video dell'area espositiva Basilicata alla BIT di Milano in programma dal 09 all'11 febbraio 2020 di Milano e segnatamente:
 - N.1 PC hp Omen 15" con NVIDIA GeForce RTX 2080
 - N.1 Oculus-Rift-Touch S + Touch Controllers
 - N.3 visori ZEISS VR One Plus occhiali per la realtà aumentata per smartphone.

2. La fornitura dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 6/02/2020 c/o la sede dell'APT di MATERA in via De Viti De Marco, 9.
3. Il costo complessivo del servizio è di € 4.171,00 iva esclusa, come da offerta della ditta (prot. n. 111.20).
4. Per quanto non previsto nella presente lettera contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia.
5. Il pagamento avverrà a saldo dietro presentazione di regolare fattura a conclusione e accettazione delle attività e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).
6. La Ditta dichiara di non versare in alcuna delle condizioni ostantive previste dall'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13-08-2010, n° 136 e ss.mm.ii..
8. Il fornitore solleva l'APT da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'attività di servizio e all'esercizio delle attività affidate.
9. Il fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.
10. Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.
11. Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.
12. L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.
13. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.

Il CIG attribuito alla presente fornitura è: **Z612BB8A4A**.

Il fornitore dovrà indicare, oltre al CIG, i seguenti riferimenti per la fatturazione elettronica:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice "s" (con la scissione dei pagamenti)

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Nome ufficio Uff_eFatturaPA

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Nicoletti

Con l'accettazione della presente, il soggetto incaricato dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'affidamento di servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di accettare l'affidamento di cui sopra;
- di impegnarsi ad indicare nella fattura gli estremi del presente documento (protocollo, data, CIG).

Documentazione richiesta: in allegato alla presente, copia documento di identità del firmatario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Confermo il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, nei limiti delle finalità evidenziate, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'APT, adottati rispettivamente con delibera del D.G. n. 63 del 02/04/2014 e n. 69 del 16/04/2014, pubblicati nell'Amministrazione Trasparente del sito www.aptbasilicata.it.

Per integrale accettazione

Il legale rappresentante della ditta incaricata
(Timbro e firma)

Spett.le

Sound Planet Music

C. da San Leonardo

75015 Pisticci (MT)

OGGETTO: schema di lettera contratto per il noleggio prodotti tecnologici audio-video dell'area espositiva Basilicata e assistenza tecnica alla BIT di MILANO - 9-11 febbraio 2020

PREMESSO CHE

1. L'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata - con deliberazione del D.G. n. 210 del 30/12/2019 - ha disposto di partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2019 che si terrà a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 c/o Fieramilanocity ed acquisendo dalla ditta Fiera Milano Spa un'area espositiva di mq. 117, aperta su 4 lati;
2. si rende necessario procedere al noleggio dei prodotti tecnologici audio - video dell'area espositiva della Regione Basilicata – APT alla BIT 2020 di Milano;
3. al fine di acquisire tali servizi, con nota di richiesta preventivo prot. n. 159 del 10/01/2020, sono state invitate a presentare offerta n. 5 ditte regolarmente iscritte all'albo fornitori telematico dell'APT Basilicata;
4. come da verbale prot. APT n. 219/2020, il miglior preventivo presentato è quello della ditta Sound Planet Music di Pisticci che, per la fornitura dei suddetti servizi, prevede una spesa complessiva di € 7.148,00 iva esclusa;
5. l'APT ha ritenuto necessario estendere il servizio di assistenza tecnica, anche per la gestione e l'utilizzo tecnologico del Oculus per tutta la durata della fiera, alla ditta vincitrice della dotazione tecnologica audio e video Sound Planet Music;
6. sono state acquisite l'offerta economica, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 136/2010 per "tracciabilità dei flussi finanziari", la dichiarazione di certificazione resa ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

con la presente lettera-contratto, l'APT, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc.80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a Bari il 22 febbraio 1974, C.F. NCLNTN74B22A662Q, domiciliato per l'incarico presso gli Uffici di Potenza dell'APT, alla via del Gallitello, 89,

AFFIDA

alla ditta Sound Planet Music, di seguito denominata per brevità anche semplicemente "fornitore", P. Iva n. 01098670779, con sede legale in Pisticci (MT), c.da San Leonardo, rappresentata per la stipula del presente atto dal sig. Antonio Viggiani, C.F....., nato

a il, nella sua qualità di titolare, domiciliato per la carica ove sopra, il noleggio prodotti tecnologici audio-video dell'area espositiva Basilicata e assistenza tecnica alla BIT – 09-11 febbraio 2020 di Milano, giusta delibera del D.G. n del ;

1. Il servizio ha ad oggetto il noleggio dei prodotti tecnologici audio-video dell'area espositiva Basilicata e servizio di assistenza tecnica alla BIT di Milano in programma dal 09 all'11 febbraio 2020 di Milano e segnatamente:
 - la fornitura di un videowall in un periodo compreso tra il 09 e 11 febbraio e di un impianto audio per conferenza stampa in programma il giorno 09/02,
 - il servizio di assistenza tecnica dal 09/02 all'11/02.
2. La fornitura avverrà in un periodo compreso tra il 9 e l'11 febbraio 2020 da concordare preventivamente con la ditta che si è aggiudicata il servizio di allestimento in raccordo con il Direttore lavori e l'APT.
3. Il costo complessivo del servizio è di € 9.452,56 iva inclusa.
4. Il presente rapporto è regolato:
 - a. dalle clausole del presente atto;
 - b. dalle disposizioni dell'Allegato A - disciplinare tecnico, allegato alla richiesta preventivo (prot. n. 159 del 10/01/2020);
 - c. dall'offerta dell'aggiudicatario.
5. Le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico - allegato A formano parte integrante della presente lettera contratto.
6. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia.
7. Il pagamento avverrà a saldo dietro presentazione di regolare fattura a conclusione e accettazione delle attività e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).
8. La Ditta dichiara di non versare in alcuna delle condizioni ostantive previste dall'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13-08-2010, n° 136 e ss.mm.ii..
10. Il fornitore solleva l'APT da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'attività di servizio e all'esercizio delle attività affidate.
11. Il fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.
12. Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.
13. Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.
14. L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della

presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

15. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.

Il CIG attribuito alla presente fornitura è: **Z292B8BB38**.

Il fornitore dovrà indicare, oltre al CIG, i seguenti riferimenti per la fatturazione elettronica:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice "s" (con la scissione dei pagamenti)

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Nome ufficio Uff_eFatturaPA

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Nicoletti

Con l'accettazione della presente, il soggetto incaricato dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'affidamento di servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di accettare l'affidamento di cui sopra;
- di impegnarsi ad indicare nella fattura gli estremi del presente documento (protocollo, data, CIG).

Documentazione richiesta: in allegato alla presente, copia documento di identità del firmatario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Confermo il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, nei limiti delle finalità evidenziate, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'APT, adottati rispettivamente con delibera del D.G. n. 63 del 02/04/2014 e n. 69 del 16/04/2014, pubblicati nell'Amministrazione Trasparente del sito www.aptbasilicata.it.

Per integrale accettazione

Il legale rappresentante della ditta incaricata
 (Timbro e firma)

Schema di contratto per l'affidamento del servizio di allestimento dell'area espositiva
Basilicata alla BIT 9-11 febbraio 2020 di Milano

L'anno 2020 il giorno del mese di gennaio nella sede dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L'Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a Bari, il 22/02/1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Potenza alla via Del Gallitello, 89

E

La Alma Allestimenti Mastromonaco Srl, di seguito denominata per brevità anche "ditta", P.I. 01418970446, con sede legale in Ascoli Piceno, alla Zona Industriale Campolungo snc, rappresentata per la stipula del presente atto da Mastromonaco Valerio, C.F., nato a, il, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, per l'affidamento del servizio di allestimento dell'area espositiva Basilicata alla BIT 9-11 febbraio 2020 di Milano giusta deliberazione del D.G. N° del

PREMESSO che

- a) con L.R. 7/2008 art. 10 comma 2 è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata, con decorrenza 01.07.2008;
- b) con DPGR n. 281 del 22/11/2019 e n. 285 del 30/11/2019, con cui il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;
- c) il Piano delle Attività 2019/2020 dell'APT, trasmesso alla Regione Basilicata con nota n. 1345 del 21/02/2019, tra le attività finalizzate alla promozione della Basilicata turistica, prevede la partecipazione alle principali borse, fiere ed eventi in Italia e all'estero;
- d) con deliberazione del D.G. n. 210 del 30/12/2019 l'APT ha disposto di partecipare, alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2020 che si terrà a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 c/o Fieramilanocity acquisendo dalla ditta Fiera Milano Spa un'area espositiva di mq. 117, aperta su 4 lati;
- e) al fine di acquisire il servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata, ai sensi degli artt. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto a richiedere le offerte a n. 7 operatori economici iscritti all'Albo Telematico dell'APT;
- f) come si evince dal verbale di procedura telematica prot. APT n. 196 del 14/01/2020 riportante l'esito di valutazione delle offerte pervenute, la Ditta che ha presentato la

miglior offerta è la Alma Allestimenti Mastromonaco Srl, che prevede un costo pari ad € 32.500,00 iva esclusa;

- g) a seguito di assegnazione – da parte della segreteria organizzativa della BIT – di una nuova posizione all'interno del Padiglione Italia, valutata - da questa APT - migliorativa e maggiormente funzionale agli scopi di promozione territoriale, si è ritenuto opportuno prevedere – all'interno dell'allestimento – una parete su misura in legno lamellare 3 x 3,5 mt, eliminando la fornitura dei manichini;
- h) con nota prot. n. 402 del 22/01/2020 – a seguito di richiesta APT – la ditta Alma Allestimenti Mastromonaco Srl ha trasmesso il preventivo aggiuntivo relativo alla fornitura di una parete su misura in legno lamellare, decurtato dei costi relativi alla fornitura dei manichini, per una spesa complessiva pari ad € 1.350,00 iva esclusa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione.

2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle disposizioni della richiesta preventivo e del Disciplinare tecnico – All. A
- dall'offerta dell'aggiudicatario, così come integrata successivamente;
- dalla normativa nazionale e regionale applicabile;
- dal Regolamento di Fiera Milano Spa.

Le disposizioni contenute nel Disciplinare tecnico – All. A - formano parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

- stazione appaltante l'APT;
- aggiudicatario, la ditta denominata Alma Allestimenti Mastromonaco Srl;
- responsabile del procedimento la Dott.ssa Stefania Bruni, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è l'affidamento dei servizi relativi all'allestimento dell'area espositiva Basilicata alla BIT 9-11 febbraio 2020 di Milano.

2. Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi € 33.850,00 iva esclusa. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto

ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

3. Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

5. Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) cause imprevedute e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

6. In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

7. Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

8. Se l'aggiudicatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

9. Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

10. Ove l'aggiudicatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

11. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

12. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

13. Qualora, per completare attività complementari al presente contratto, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di servizi analoghi a quelli affidati, gli stessi potranno essere affidati all'aggiudicatario con le stesse modalità e condizioni del presente contratto.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto deve avvenire prevalentemente a Milano presso la Fieramilanocity, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è fissato in data 15/02/2020 con lo smontaggio dell'allestimento. La consegna dell'allestimento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 15,00 del 08/02/2020.
2. L'avvio dell'esecuzione è disposto nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto.
3. Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'aggiudicatario, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione.
4. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.
4. L'aggiudicatario si impegna espressamente a:
 - a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dalla scheda A;
 - b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT e il Responsabile del Procedimento;
 - c) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ne richieda espressamente la presenza;
 - d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.
 - e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti relativi all'affidamento richiamati nel presente atto;
 - f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;

h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta.

6. L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

8. In caso d'inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

5. Qualora si verificano violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

ART. 8 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

1. L'attività deve essere espletata secondo le modalità indicate nel Disciplinare tecnico, nonché dal RUP in accordo con l'Architetto individuato da questa APT.

2. La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della

procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'aggiudicatario. Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, in un'unica soluzione, a mezzo mandato di pagamento a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

2. La stazione appaltante, per il pagamento, acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore.

3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG: **Z052B85269** e dovranno essere intestate a:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

4. Le fatture elettroniche saranno emesse in regime di scissione dei pagamenti "split payment", con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972".

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

3. L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione all'APT ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio - della notizia dell'inadempimento di ogni propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **Z052B85269**.

ART. 11 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra

ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

ART 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. L'aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previsto dal capitolato di gara, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

ART. 13 – RECESSO

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a.r..

4. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

6. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

7. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

8. In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ART. 14 - PENALI

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera oraria pari ad € 500,00. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto.
2. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
3. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

ART. 15 - RISOLUZIONE

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Qualora l'aggiudicatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 Cod. Civ.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'aggiudicatario. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

- a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;
- b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.
4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.
5. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'aggiudicatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'aggiudicatario i relativi oneri e spese.
6. In caso di risoluzione del presente atto, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.
7. In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'aggiudicatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.
8. In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di:
- a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) affidare il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- d) procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016;
9. In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

e) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

f) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

10. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

2. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679*, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia.

Potenza li

L'aggiudicatario

Il Direttore Generale APT

Il sottoscritto Valerio Mastromonaco, in qualità di legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (oneri ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario); art. 10 (espletamento del servizio e verifica della regolarità della prestazione); art. 11 (pagamento del corrispettivo); art. 13 (recesso); art. 14 (penali); art. 15 (risoluzione); art. 16 (danni e responsabilità civile); art. 18 (foro competente).

Potenza, lì

L'aggiudicatario

Trattamento di dati ed informazioni ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)

Quale titolare del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell'ambito della presente contratto, l'APT Basilicata rende noto, ai sensi del regolamento UE 679/2016, che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per le finalità amministrative connesse, nel legittimo interesse, e che essi verranno trattati nel rispetto della riservatezza, integrità e disponibilità. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale o da collaboratori dell'APT Basilicata e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati personali vengono conservati secondo le modalità di legge, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all'erogazione della prestazione/esecuzione del contratto. L'interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti di accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGDP). L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo privacy@aptbasilicata.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le procedure previste.

Con l'invio della documentazione richiesta, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei dati/informazioni è l'APT Basilicata, con sede in Via del Gallitello, 89 85100 POTENZA. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Dott. Matteo Visceglia, contattabile alla mail dpo@aptbasilicata.it

L'aggiudicatario
